

Spett.le Ministero Ambiente  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale,  
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma;  
[DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

OGGETTO: OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO  
DENOMINATO GOMORETTA", NEI COMUNI DI BITTI, ORUNE E BUDDUSÒ

Nel territorio battuto dai venti, tra Bitti e Orune, che vanta uno dei panorami più suggestivi della regione, Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, ambientò il suo romanzo "Colombi e Sparvieri". Racconta la Deledda di quei paesaggi: «Dopo una settimana di vento furioso, di nevischio e di pioggia, le cime dei monti apparvero bianche tra il nero delle nuvole che si abbassavano e sparivano all'orizzonte, e il villaggio di Oronou, con le sue casette rossastre fabbricate sul cocuzzolo grigio di una vetta di granito, con le sue straducole ripide e rocciose, parve emergere dalla nebbia come scampato dal diluvio. Ai suoi piedi i torrenti precipitavano rumoreggiando nella vallata, e in lontananza, nelle pianure e nell'agro di Siniscola, le paludi e i fiumicelli straripati scintillavano ai raggi del sole che sorgeva dal mare. Tutto il panorama, dai monti alla costa, dalla linea scura dell'altipiano sopra Oronou fino alle macchie in fondo alla valle, pareva stillasse acqua».

E' racchiusa in queste immutate visioni della Deledda l'essenza di un paesaggio che ancor oggi ritrae il fascino incontaminato ed unico, non fatto solo di skyline suggestivi ma di esclusiva sincronia di elementi naturalistici, ambientali e paesaggistici.

Al fine della tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo immenso patrimonio il sottoscritto Mauro Pili, in qualità di deputato sardo, nato a presidente del Movimento Unidos, portatore di un interesse generale della Sardegna e del Popolo Sardo interviene nel procedimento di cui in premessa con le seguenti

formali osservazioni con le quali si chiede di negare al progetto medesimo la valutazione di impatto ambientale:

la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., ha sottoposto a Valutazione di impatto ambientale la proposta progettuale finalizzata alla realizzazione del parco eolico denominato "Gomoretta", nei Comuni di Bitti, Orune e Buddusò, rispettivamente nelle Province di Nuoro i primi due, e Sassari il terzo. Il territorio comunale di Buddusò sarà inoltre interessato dalla realizzazione di una Sottostazione Elettrica di Trasformazione (d'ora in avanti anche "SET").

il progetto ricade nell'elenco di cui all'Allegato II alla Parte Seconda, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.1521, al punto b "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW", ed è pertanto soggetto al processo Valutazione di Impatto Ambientale con attività istruttoria in capo allo stato per il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, svolge il ruolo di soggetto competente in materia.

il progetto dell'impianto eolico denominato "Gomoretta" ricadrà a cavallo delle Province di Nuoro e Sassari e precisamente nelle località "Punta Gomoretta" e "Frunco Sa Capra", nei comuni di Bitti e Orune, dove è prevista l'installazione di 13 aerogeneratori di potenza unitaria massima pari a 3.465 MW, per una potenza complessiva di 45,045 MW;

Nel territorio del comune di Buddusò verrà costruita una nuova sottostazione elettrica di trasformazione necessaria al vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto alla RTN in accordo con la STMG emessa da Terna;

L'area del parco in località Punta Gomoretta dista circa 6 km dal comune di Bitti mentre quella in località Fruncu Sa Capra dista circa 4 km.

Gli aerogeneratori saranno quindi installati in due aree distinte, denominate "Settore 1" e "Settore 2";

il progetto prevede la realizzazione di una centrale eolica, avente una potenza complessiva di 45,045 MW, equivalente all'installazione di 13 aerogeneratori con potenza unitaria di 3.465 MW.

L'impianto nel suo complesso sarà costituito dalle seguenti parti principali:

- aerogeneratori completi di sistema di protezione e controllo;
- linee elettriche MT per il collegamento degli aerogeneratori (2 circuiti principali) alla sottostazione di trasformazione;
- sottostazione MT/AT da collegare in antenna alla nuova stazione RTN di proprietà Terna.

Il componente elettromeccanico fondamentale di un parco eolico è l'aerogeneratore, esso è composto da:

1. fondazione in cemento armato
2. torre di sostegno
3. navicella con organi di trasmissione e generazione
4. rotore tripala per lo sfruttamento del vento

Gli aerogeneratori che si prevede di installare sono del tipo SIEMENS GAME SA SG132-3.465 MW/ 50 60 Hz con rotore tripala ad asse orizzontale in direzione del vento prevalente.

In questo modello il rotore ha un diametro di 132 m, centrato su un mozzo posto ad 84 metri da terra, ed è caratterizzato da potenza pari a 3.465 MW.

Il peso dell'aerogeneratore, esclusa la fondazione, con una torre di altezza di 84 m e di 432.12 tonnellate ;

le aree interessate dal progetto in questione sono attualmente destinate a uso agricolo e zootecnico come stabilito dagli strumenti urbanistici comunali e pertanto in tali zone agricole " possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse non certo attività di produzione energetica di tipo industriale come quella in progetto; tale tecnologia è in palese contrasto con le disposizioni (artt. 1 e 15) e la Disciplina Transitoria di cui all'art 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna approvato con delibera della Giunta Regionale n° 45/2 del 25.10.2013;

il progetto presentato Siemens - Gamesa, rappresenta il chiaro ed evidente tentativo di realizzare una centrale eolica nei Comuni di Bitti, Orune e Buddusò funzionale solo ed esclusivamente all'ottenimento di ingenti incentivi statali e quindi alla forte speculazione per ottenere lauti profitti con

evidente contrarietà nelle popolazioni interessate a tali investimenti, con una devastazione per le aree agricole montane a forte utilizzo economico pastorale che il territorio possiede, ed in ogni caso destinati a modificare radicalmente l'ambiente e le prospettive di sviluppo del territorio, a fronte di ricadute del tutto inesistenti per il territorio e la stessa popolazione locale;

con un atto penalmente rilevante tale società ha progettato e messo in essere procedure autorizzative su aree di cui non dispone nessun atto di proprietà;

l'istanza andrebbe preliminarmente respinta per l'assenza di un fondamentale presupposto: tale progetto non ha alcuna rilevanza pubblica e soprattutto la sua approvazione costituirebbe un indebito arricchimento di privati che a nessun titolo possono chiedere tale autorizzazione su un patrimonio di cui non dispongono;

è fin troppo evidente che procedere in tale valutazione implicherebbe responsabilità evidenti anche in capo alla stessa commissione considerato che non si può in alcun modo costituire un presupposto economico su aree indisponibili.

è come se un privato progettasse elementari e fondamentali per il suo esame da parte dell'organismo che ne ha attivato la procedura di valutazione di impatto ambientale;

l'unica certezza del progetto presentato dalla soc. Siemens-Gamesa è il devastante impatto sull'intero territorio da sempre ritenuto incontaminato e di grande valenza ambientale naturalistico oltre che a grande vocazione agricolo - pastorale.

tale intervento in contrasto con tutte le norme paesaggistiche e di rispetto naturalistico del territorio proprio per il suo impatto genererebbe la sottrazione agli usi agricoli e agropastorale di quelle aree;

tale progetto si basa su presupposti errati, fuorvianti, illegittimi e illegali a partire dalla valutazione inesistente e superficiale valutazione agronomica delle aree oggetto della esilarante proposta progettuale;

si tratta di pale eoliche che proprio per la loro devastante invasività, 145 metri di altezza, altezza di 50 piani di un edificio residenziale, strutture che

altereranno irreversibilmente i Pedopaesaggi, che rimarranno come macerie di un'attività industriale anche al termine della vita dell'impianto;

l'area interessata, in parte sottoposta a vincolo idrogeologico, è di tipo pastorale, agricolo, seminativo;

Bitti e il suo territorio sono stati gravemente colpiti dall'alluvione del 2013 che provocò ingenti danni economici e sociali;

le colate di cemento, gli sbancamenti sul sedime montano e sugli stessi crinali costituirebbe un aggravio irreversibile per la regimentazione delle acque, la corretta gestione del rischio idrogeologico e la necessaria programmazione di un'azione di cura della montagna che non può certo essere affrontata con questi interventi così invasivi;

la stessa amministrazione comunale ha ritenuto urgente e predisporre un progetto preliminare studio delle criticità dei bacini idrografici limitrofi al centro abitato di Bitti;

non esiste ad oggi uno studio adeguato dell'assetto idrogeologico e idraulico dei bacini imbriferi afferenti al centro edificato e al territorio circostante;

nel novembre 2008 il Comune aveva trasmesso al genio civile un elaborato sulle criticità «per segnalare la potenziale situazione di pericolosità e rischio di dissesto idrogeologico presente nell'abitato»;

nel febbraio 2009 il genio civile invitava il Comune a formulare «una prima stima sommaria dei costi degli interventi di mitigazione del rischio» da inviare agli enti preposti alla programmazione di interventi di difesa del suolo;

ai sensi del T.U. 8 giugno 2001, n. 327, l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili è considerato di pubblico interesse e di pubblica utilità e le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini della applicazione delle leggi sulle opere pubbliche, in particolare ai fini degli espropri;

nell'area interessata dal Parco Eolico operano numerose aziende zootecniche (alcune di esse ignare della realizzazione del Parco Eolico). Sui loro terreni verranno realizzate diverse opere;

in particolare, il progetto prevede, tra le altre:

la realizzazione di strade di accesso per il transito dei mezzi eccezionali di carreggiata di 5m o superiore (in funzione delle necessità logistiche e comunque al netto delle opere di rinterro o scavo);

la realizzazione di una nuova rete viaria interna al parco per il raggiungimento dei singoli aerogeneratori che, partendo da una singola pala, consente il collegamento a quella successiva e ai rami successivi degli altri aerogeneratori;

scavi per la realizzazione delle fondazioni;

fondazioni di sostegno delle pale in cemento armato, del diametro di 19m X 3m di profondità;

la realizzazione di piazzole di cantiere per la posa in opera degli aerogeneratori che occuperanno una superficie totale di 713.826,87 m<sup>2</sup>;

piazzole fisse;

scavi per i cavidotti;

la realizzazione dei cavidotti interrati e rete elettrica interna al parco;

la realizzazione di un cavidotto interrato in media tensione di collegamento con una sottostazione elettrica di trasformazione in agro di Buddusò;

installazione di 10 torri di altezza pari a 150 m (corrispondenti ciascuna a un grattacielo di 50 piani) e diametro di circa 132m;

tale sventramento delle aree a monte e la modifica consistente del tracciato stradale con inserimento di nuovi tratti funzionali solo al raggiungimento delle singole pale eoliche costituisce un degrado rilevantissimo con una cementificazione irreversibile del territorio;

la popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue inesistenti ricadute;

attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo e le Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dagli antenati;

le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili con il danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute e tutelate;

si registrerebbe un gravissimo e irrimediabile deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterebbe per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per il paese di Bitti;

a tutto ciò si aggiunge un altro aspetto rilevante legato alla procedura proposta e al maldestro quanto illegittimo e palese tentativo di aggirare la competenza primaria della Regione Autonoma della Sardegna anche in relazione alla valutazione di impatto ambientale;

si tratta di un progetto che ricade in una regione a statuto speciale e non valgono in alcun modo progetti che risultano in contrasto con le competenze statutarie e costituzionali riconosciute alla regione autonoma della Sardegna;

le colture e gli allevamenti – che attualmente rappresentano un'eccellenza per l'agropastorizia sarda - devono essere tutelati proprio in relazione agli evidenti e permanenti effetti negativi derivanti dalla deprecabile messa in esercizio dell'impianto eolico;

in tal senso è la stessa norma di recepimento a chiarire la situazione attuale, artefatta e manipolata con argomentazioni tese più alla speculazione che alla corretta rappresentazione della realtà;

non si tratta certo quella di un territorio degradato, abbandonato e/o desertico, ma è rappresentato da un corretto e proficuo utilizzo del suolo da parte di aziende agricole limitrofe che svolgono con cura, dedizione e rispetto dell'ambiente, le loro attività e i loro redditi di sostentamento;

la realizzazione di un impianto di tale invasività che lede il valore naturale e paesaggistico costituisce inevitabilmente un forte impatto antropico relativamente all'occupazione di un suolo storicamente destinato ad attività

agricolo pastorale e forestale considerato che è in atto un intervento di riforestazione dell'intera area totalmente ignorato dai soggetti presentatori;

tutti elementi che non tengono conto della competenza primaria ed esclusiva della "panoramica" individuata reiteratamente dal legislatore regionale e statale nelle norme di attuazione dello statuto regionale sardo;

basterebbe questa considerazione per escludere questa ipotesi delittuosa di utilizzo di un'area così rilevante sul piano agricolo, ambientale ed economico;

si tratta di una proposta progettuale destituita di qualsiasi valenza ambientale ed energetica, tesa solo ed esclusivamente ad utilizzare l'abnorme, immorale e irrazionale incentivazione alla produzione di energia elettrica per siffatti impianti portatori solo di azioni speculative sul territorio regionale sardo come già accaduto per mega impianti fotovoltaici in area agricola e per svariati impianti eolici disseminati maldestramente nel territorio sardo;

lo Stato attraverso l'avvio della procedura da parte del Ministero competente ha di fatto attivato una procedura unilaterale in palese contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione sancito dalla Costituzione;

l'avvio di procedura a favore della società Siemens Gamesa appare lesivo delle competenze regionali concorrenti, costituzionalmente riconosciute, sia delle norme di attuazione dello Statuto autonomo della regione Sardegna;

le norme di attuazione dello statuto speciale garantiscono specifiche competenze esercitate attraverso il provvedimento in esame. L'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n.480 (recante Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna) dispone che «sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione (...) ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n.657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n.5, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri. Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n.1497»;



le norme di attuazione, adottate per la Sardegna attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale, possono espletare una funzione interpretativa se non addirittura integratrice delle disposizioni statutarie.

Esse svolgono, da un lato, il ruolo di norme sulla competenza che definiscono in termini concreti l'autonomia della regione, trattenendo in capo alla sfera statale di gestione le funzioni che siano di interesse generale, e, dall'altro, seppure in casi particolari, un'opera di integrazione e accordo con il principio fondamentale dell'autonomia regionale e con le altre disposizioni statutarie;

la regione Sardegna può, nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica di cui alla lettera f) del medesimo articolo, altresì «intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico ambientale e quindi può sollevare un conflitto di attribuzione per la revoca del procedimento avviato dallo Stato;

in Sardegna da tempo è in atto un'imponente mobilitazione bipartisan con un solo obiettivo, tutelare la Sardegna da chi vorrebbe trasformarla in una distesa di improponibili pale eoliche che andrebbero a rafforzare un devastante principio delle grandi industrie inquinanti: la possibilità di continuare a inquinare vantando i crediti verdi delle pale eoliche della Sardegna;

la devastazione ambientale è palese e l'assenza di regole lascia spazio ad una discrezionalità che tradurrebbe ogni atto in vantaggi illegittimi nei confronti dell'uno o dell'altro;

per queste ragioni si chiede che:

in prima istanza la commissione prenda atto dell'improcedibilità dell'esame per l'assenza dei presupposti richiamati in premessa e determini l'archiviazione della procedura stessa;

in seconda istanza il respingimento del progetto in quanto in totale contrasto con le norme ambientali e paesaggistiche della Regione autonoma della Sardegna costituendo una grave alterazione del paesaggio naturale e non solo dell'intero territorio interessato all'intervento proposto;

in fede

Mauro Pili